

Sommario

SEZIONE I – REATI “ANTICORRUZIONE”	2
1. Definizione di corruzione	2
2. Elenco reati anticorrittivi	2
ART. 314, COMMA 1, CP – PECULATO	2
ART. 314, COMMA 2, CP – PECULATO D’USO	2
ART. 316 CP – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL’ERRORE ALTRUI	3
ART. 316BIS: MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO	3
ART. 316TER: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO.	3
ART. 317 CP – CONCUSSIONE	4
ART. 317-BIS. PENE ACCESSORIE.....	4
ART. 318 CP – CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE.....	4
ART. 319 CP – CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO	5
ART. 319 BIS C.P. - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	5
ART. 319ter CP – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI.....	5
ART. 319quater CP – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ.....	5
ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.....	6
ART. 321 C.P. - PENE PER IL CORRUTTORE.....	6
ART. 322 CP – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE	6
ART 322 BIS CP - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI.	6
ART. 322 TER CP - CONFISCA.....	7
ART. 322-QUATER CP - RIPARAZIONE PECUNIARIA.	7
ART. 323 CP – ABUSO D’UFFICIO	7
ART. 323-BIS. CP - CIRCOSTANZE ATTENUANTI.	8
ART. 325: UTILIZZAZIONE D’INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONE DI UFFICIO.....	8
ART. 326: RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO.	8
ART. 328 CP – RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO. OMISSIONE	9
ART. 331: INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ.	9
ART. 334. SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.....	9
ART. 335. VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.	10
ART. 335-BIS. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.	10
ART. 346BIS CP – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE	10
ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI.	11
ART. 2635 BIS C.C. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI	12
ART 2635 TER C.C. – PENE ACCESSORIE	12

ART. 32QUATER CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA PA	12
ART. 32 QUINTES CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO	12
SEZIONE II – ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI RISCHI	14
1. Aree generali	14
2. Aree specifiche	17

SEZIONE I – REATI “ANTICORRUZIONE”

1. Definizione di corruzione

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (PNA 2013).

2. Elenco reati anticorrittivi

ART. 314, COMMA 1, CP – PECULATO

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 4 – 10 anni e 6 mesi

CONDOTTA

La norma va a sanzionare la condotta del pubblico ufficiale che si appropri di denaro o cosa mobile altrui che possieda o comunque di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio. Per chiarire il concetto di appropriarsi, basta ricordare che in tale condotta rientrano la dissipazione, l’alienazione, la negazione del possesso, il rifiuto di restituzione, la ritenzione, il nascondere ed altre simili. A titolo di esempio, risponde di peculato il notaio che, ricevuta l’imposta di registro per gli atti da lui compiuti, non versi le corrispondenti somme trattenendole. Fra le condotte siffatte non rientra la distrazione, per tale intendendosi la deviazione del denaro od altra cosa mobile dallo scopo originariamente prefissato; questa ipotesi è infatti ricondotta al delitto di abuso d’ufficio. Il denaro ed i beni mobili devono necessariamente essere “altrui”, ossia non appartenere al soggetto attivo, né essere oggetto di diritto reale come di qualsiasi altro diritto che gli attribuisca una disponibilità delle cose. La relazione intercorrente fra soggetto pubblico e bene, si osserva, deve esser connotata dalla ragione di ufficio o servizio; per chiarire detto collegamento, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento ad una nozione di tipo sostanziale, abbandonando, anche in questo caso, ogni rigido criterio formalistico. Si riscontra, insomma, tale relazione qualora questa sia espressione dell’esercizio di poteri che si ricollegano allo svolgimento della pubblica funzione o servizio; in poche parole, si tratta dei casi in cui il denaro od i beni rientrano fra le attività funzionalmente devolute all’ufficio.

ART. 314, COMMA 2, CP – PECULATO D’USO

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 mesi – 3 anni

CONDOTTA

Per quanto riguarda questo specifico punto, non si ravvisano differenze con l'ipotesi sopra descritta, si tratta sempre di una condotta di tipo appropriativo. La differenziazione la si rinviene, pacificamente, nella finalità di tale condotta, ovvero nel fatto che il soggetto pubblico si appropria del denaro o cosa mobile per farne un uso temporaneo e poi restituire quanto preso. A titolo di esempio, si pensi al messo comunale che, ritirate le somme per conto dell'amministrazione, le utilizzi per poi restituirle all'originario destinatario.

ART. 316 CP – PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 mesi – 3 anni

CONDOTTA

Questa ultima ipotesi delittuosa di peculato differisce leggermente, quanto a condotta, dalle prime due. Infatti non è punito il fatto di colui che si appropria, bensì di chi riceve o ritiene denaro od altra utilità. Rispettivamente, si ha ricezione quando v'è l'accettazione di un quid da parte di un terzo senza sollecitazioni, passivamente; per converso, vi sarà ritenzione qualora la cosa, una volta ricevuta, venga mantenuta presso di sé, ergo tale reato può consistere tanto in una condotta attiva (appropriazione) od omissiva (mancata restituzione). Dette azioni, peraltro, devono essere indebite, ossia non dovute, e ciò si ricollega al vero tratto saliente del delitto che occupa. La condotta, infatti, deve realizzarsi giovandosi dell'altrui errore che deve costituire la causa dell'indebita dazione e può definirsi come l'erronea convinzione di essere tenuto a versare il denaro od altra utilità. Tale errore deve essere, poi, spontaneo, perché qualora fosse frutto di un'attività di induzione da parte del pubblico ufficiale si ci troverebbe al cospetto di diversa e più grave ipotesi delittuosa.

ART. 316BIS: MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque

PENA

Reclusione 6 mesi – 4 anni

CONDOTTA

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate. La fattispecie richiede che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato alla Società per determinati fini connessi allo svolgimento della propria attività, si omettesse di destinare le somme percepite alle predette finalità.

ART. 316TER: INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque

PENE

Da sei mesi a tre anni (primo comma), sanzione amministrativa (secondo comma)

CONDOTTA

Il reato si perfeziona con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.), per il quale ha invece rilievo l'uso che viene fatto delle erogazioni. Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso alla Società a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute.

ART. 317 CP – CONCUSSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 – 12 anni

CONDOTTA

Siamo al cospetto del reato più grave previsto in questo capo. Si tratta del fatto del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere in maniera indebita denaro od altra utilità. In primis, va rilevato che la condotta sanzionata è quella della sola costrizione, per tale intendendosi una coazione fisica o psichica sottesa alla prospettazione di una male ingiusto alla vittima. L'incaricato di pubblico servizio, invece, non può commettere questo reato. Tale male, poi, oltre al carattere di ingiustizia, deve anche essere idoneo ad ingenerare nel privato un serio timore. Ciò deve avvenire con abuso delle qualità o dei poteri; nello specifico abusa della qualità il pubblico ufficiale che la strumentalizza al fine di costringere il privato. Abusa, invece, dei poteri il soggetto pubblico chi esercita in modo distorto le attribuzioni del suo ufficio, ad esempio, l'esercizio di questi al di là dei limiti imposti dalla legge. Il "denaro od altra utilità", indebitamente dati possono essere destinati anche ad un terzo. Attenzione merita il fatto che il Legislatore ha inteso punire in egual maniera tanto la dazione quanto la promessa. Dunque, il reato sarà perfettamente consumato anche per il solo fatto che il pubblico ufficiale si faccia promettere l'oggetto materiale; si tratta della cd. "doppia barriera" posta a presidio del bene giuridico "pubblica amministrazione".

ART. 317-BIS. PENE ACCESSORIE.

La condanna per il reato di cui agli articoli 314 e 317, 319 e 319 ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

ART. 318 CP – CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 1 – 6 anni, per l'incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA

Dalla condotta descritta nell'articolo che ora occupa si evince che il pubblico ufficiale, in accordo col privato, pone in essere un atto conforme ai suoi doveri d'ufficio. Si tratta della cd. corruzione impropria. In un'ottica di bene giuridico tutelato si potrebbe eccepire che il compimento di siffatti atti non sarebbe affatto lesivo del corretto funzionamento della PA, anzi sarebbe sintomatico del buon andamento della sua azione. Invero, il delitto in argomento è posto a presidio esclusivo dell'imparzialità dell'azione amministrativa, la quale, tramite l'adesione del soggetto attivo all'accordo col privato, non risulterebbe più in posizione di estraneità rispetto agli interessi in gioco. Ciò, comunque, giustifica un minor rigore sanzionatorio. La Legge Severino è intervenuta, poi, eliminando ogni riferimento al concetto di retribuzione, preferendo ricorrere anche in questa

ipotesi alla dazione o promessa di denaro od altra utilità; dunque, anche per questo delitto, vale quanto specificato in tema di concussione.

ART. 319 CP – CORRUZIONE PER ATTO CONTRARIO AI DOVERI D’UFFICIO

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 – 10 anni, per l’incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA

L’accordo fra privato e soggetto pubblico finalizzato alla dazione o promessa di denaro od altra utilità; in questa fattispecie corruttiva il patto dev’essere finalizzato al compiere (o al non compiere) un atto contrario al suo ufficio, ovvero nell’omettere o ritardare (o aver omesso o ritardato) un atto doveroso. Tali azioni od omissioni non comportano nessun particolare sforzo interpretativo, mentre più controverso appare, invece, la formula “contrarietà ai doveri d’ufficio”. In primis, si rileva che tale contrarietà va raffrontata coi singoli specifici doveri propri di ogni ufficio, contenute in norme e regolamenti. Tale rinvio, peraltro, permette di configurare questa grave ipotesi di reato anche in presenza di attività discrezionale della PA, ove, nonostante l’alto grado di libertà in ordine all’adozione atti, questa sarà sempre vincolata dai cd. limiti esterni della discrezionalità, ossia alle norme di buona amministrazione, oggi in gran parte contenute in norme specifiche.

ART. 319 BIS C.P. - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale [321, 357] appartiene [32-quater] nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

ART. 319ter CP – CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 – 12 anni (primo comma), 6 – 14 anni (secondo comma, primo periodo), 8 – 20 anni (secondo comma, secondo periodo), per l’incaricato di servizio pene ridotte fino ad 1/3

CONDOTTA

La condotta è identica a quella descritta nei due articoli precedenti, cui fa riferimento espresso anche la norma in commento. La peculiarità risiede, anche in questo caso, nella finalità a cui tende l’accordo. Nello specifico, si tratta di favorire o danneggiare una parte di un processo penale, civile od amministrativo. Qualora da ciò derivi una ingiusta condanna il reato risulta aggravato dall’evento e la pena sarà più alta in ragione di quella irrogata alla parte danneggiata.

ART. 319quater CP – INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiunque

PENA

Reclusione 6 – 10 anni e 6 mesi (comma1), reclusione fino a 3 anni (comma 2)

CONDOTTA

È una delle novità più rilevanti introdotte dalla L. 190/2012, e si concreta nell’aver creato un’autonoma fattispecie, particolare, di concussione per induzione e nella previsione della punibilità del privato, storicamente soggetto passivo del reato. Procedendo con ordine, la nozione di induzione è concetto

controverso. Nella prassi si suole ricondurre in tale alveo frasi indirette, allusioni o maliziose prospettazioni, comportamenti surrettizi, suggestioni tacite, omissioni, silenzi, ecc. Ipotesi particolare, ma comunque rientrante in questa categoria, è la cd. concussione ambientale, nella quale il privato dà o promette convinto di adeguarsi ad un sistema consolidato. Se ne ricava che per induzione vanno intesi tutti quei comportamenti atti a trarre in inganno il privato, senza che ciò sconfini nella costrizione. Circa, invece, la previsione della punibilità del privato (chi dà o promette), come accennato, si tratta di una novità assoluta della fattispecie di nuovo conio. La ragione di ciò si rinviene evidentemente nel fatto che in capo al privato sussistono diversi elementi di rimproverabilità, al di fuori delle ipotesi di costrizione.

ART. 320 C.P. - CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. (1)
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.*

ART. 321 C.P. - PENE PER IL CORRUTTORE.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

ART. 322 CP – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio (comma 3,4), chiunque (commi 1,2)

PENA

Pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo (comma 1); pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo (secondo comma);

CONDOTTA

Le condotte descritte, invero, sono due. Ai commi 1,2 abbiamo la cd. istigazione attiva, mentre ai successivi 3,4, l'ipotesi passiva. È attiva l'istigazione del privato che offre o promette denaro od altra utilità per indurre il soggetto a compiere, omettere o ritardare un atto d'ufficio o ad esso contrario. L'istigazione si dice passiva ove vi sia una sollecitazione da parte del soggetto qualificato al medesimo fine sopra descritto. Sul significato di sollecitare, va rilevato come debba essere verificata l'azione caso per caso, perché nel caso in cui si interpreti come insistenza del pubblico ufficiale si rischia di andare a punire fatti scarsamente offensivi; mentre se lo si vuole interpretare come "indurre il privato a", ci si troverebbe davanti ad un doppiante dell'art. 319 quater, ossia induzione indebita, nella figura del tentativo. Non pare pleonastico ricordare che, per la configurazione del reato che occupa, l'istigazione, attiva o passiva, non deve andare a buon fine, sennò si ricadrebbe nella fattispecie di corruzione, peraltro perfettamente consumata. La dazione e la promessa, da ultimo, devono essere rivolti espressamente al soggetto pubblico, risultando esclusa la realizzazione di questo delitto qualora siano rivolte ad un terzo.

ART 322 BIS CP - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (2).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (3) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. (4)

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

ART. 322 TER CP - CONFISCA.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. (1)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

ART. 322-QUATER CP - RIPARAZIONE PECUNIARIA.

Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

ART. 323 CP – ABUSO D'UFFICIO

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 1-4 anni

CONDOTTA

Il reato che occupa punisce il soggetto pubblico che, abusando delle sue funzioni, abbia procurato a sé un vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. La condotta è descritta minuziosamente, onde precisare nel modo migliore i limiti dell'abuso punibile, in ossequio al principio di tipicità. Il pubblico ufficiale deve aver infatti agito in violazione delle leggi o dei regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni o del servizio. A quanto sopra, poi, si aggiunge l'inosservanza dell'obbligo giuridico di astenersi, sia nel caso di conflitto di interessi (è l'ipotesi di interesse privato in atto d'ufficio), sia nelle altre ipotesi previste dalla legge o dai regolamenti. Tali violazioni od omesse astensioni devono aver provocato, alternativamente, un danno ingiusto, ovvero un vantaggio valutabile in termini economici. Si tratta di reato d'evento, dunque tanto il danno quanto il vantaggio devono sussistere per la realizzazione del delitto.

ART. 323-BIS. CP - CIRCOSTANZE ATTENUANTI.

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, (1) 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

ART. 325: UTILIZZAZIONE D'INVENZIONI O SCOPERTE CONOSCIUTE PER RAGIONE DI UFFICIO.

Il pubblico ufficiale [357] o l'incaricato di un pubblico servizio [358], che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENE

Reclusione 1 – 5 anni e multa non inferiore a 516 euro

CONDOTTA

L'impiego punito è quello che consente di assicurare a chi lo pone in essere o ad altri un profitto, che può consistere tanto in una utilità materiale quanto in un vantaggio morale. Il reato si consuma nel momento in cui avviene l'utilizzazione. Non occorre che il profitto avuto di mira si sia verificato, essendo sufficiente che il soggetto agente riesca ad utilizzare in qualunque modo l'invenzione.

ART. 326: RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO.

Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete [256, 261, 622; 118 3, 201 c.p.p.], o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione è soltanto colposa [43], si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale [357] o la persona incaricata di un pubblico servizio [358], che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENE

6 mesi – 3 anni (primo comma); reclusione fino ad 1 anno (secondo comma); 2 – 5 anni (terzo comma); fino a 2 anni (quarto comma)

CONDOTTA

Comunemente si ritiene che rivesta carattere di segreto d'ufficio la notizia che per espressa previsione di legge, per ordine dell'autorità, per consuetudine riconosciuta ed anche per sua espressa natura, non deve essere palesata ad altri. Di conseguenza si esclude la sussistenza di questo connotato per le notizie che sono già notorie e per quelle che non presentano più il carattere dell'attualità. L'informazione assume rango di notizia anche quando sia idonea a far conoscere l'oggetto del dato coperto da segreto. L'ipotesi delittuosa in esame prevede due condotte alternativa: la rivelazione e l'agevolazione della diffusione della notizia. Rientra in tale

condotte anche la rivelazione che avvenga in via anticipata rispetto ai termini tassativamente predeterminati oppure la diffusione di una notizia che il PU od incaricato, in ragione delle funzioni esercitate, avevano l'obbligo di impedirne la diffusione.

ART. 328 CP – RIFIUTO D'ATTI D'UFFICIO. OMISSIONE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

SOGGETTO ATTIVO

Pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 6 mesi – 2 anni (comma 1), reclusione fino ad un anno o 1.032 euro di multa.

CONDOTTA

Il presente articolo prevede due condotte diverse per ciascuno dei due commi. Il primo comma, infatti, punisce il rifiuto del soggetto pubblico di compiere una determinata serie di atti. Per rifiuto deve intendersi una positiva manifestazione del diniego, non assimilabile ad un contegno omissivo, in ordine al compimento dell'atto; deve inoltre essere indebito, ossia non giustificabile. Circa gli atti, poi, si osserva che il Legislatore ha voluto specificare la natura di questi, restringendo il campo e riferendosi solo a quelli connotati da una particolare incidenza in settori sensibili (giustizia, sicurezza, ecc), nonché di chiara urgenza, come si desume dall'inciso "che deve essere compiuto senza ritardo". Passando al secondo comma, va subito specificato che non trova applicazione nelle ipotesi enucleate dal precedente. Trattasi di classica figura di delitto omissivo, descrivendo la condotta del soggetto qualificato che non compie l'atto e non espone le ragioni del ritardo al privato istante. Il termine per adottare l'atto richiesto è di 30 giorni, un ulteriore modo per evitare la responsabilità penale è previsto dalla stessa norma incriminatrice, ossia spiegare le ragioni della mancata adozione o del ritardo nel suddetto termine.

ART. 331: INTERRUZIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO O DI PUBBLICA NECESSITÀ.

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

SOGGETTO ATTIVO

L'imprenditore che esercita imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità (primo comma); capi, promotori ed organizzatori (secondo comma)

PENE

Reclusione 6 mesi – 1 anno e multa non inferiore a 516,00 euro (primo comma); reclusione 3- 7 anni e multa non inferiore ad euro 3.098 (secondo comma)

CONDOTTA

L'interruzione del pubblico servizio si ha quando l'imprenditore fa cessare, in tutto o in parte, la prestazione del servizio senza che sia necessaria una ristrutturazione dell'impresa per la ripresa del servizio medesimo. La sospensione, invece, è una temporanea cessazione del servizio. L'interruzione o la sospensione devono determinare un turbamento effettivo, e non meramente potenziale, della regolarità del servizio.

ART. 334. SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque

PENA

Da 6 mesi a 3 anni e multa da euro 51 a euro 516 (primo comma); reclusione da 3 mesi a 2 anni e la multa da euro 30 a euro 309 (secondo comma); da 1 mese ad 1 anno e multa fino ad euro 309 (terzo comma)

CONDOTTA

Alla sottrazione deve equipararsi la vendita.

ART. 335. VIOLAZIONE COLPOSA DI DOVERI INERENTI ALLA CUSTODIA DI COSE SOTTOPOSTE A SEQUESTRO DISPOSTO NEL CORSO DI UN PROCEDIMENTO PENALE O DALL'AUTORITÀ AMMINISTRATIVA.

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque

PENA

Reclusione fino a 6 mesi o multa sino a 309 euro

CONDOTTA

Trattasi di inosservanza di regole cautelari, in grado di cagionare la distruzione o la dispersione della cosa sottoposta a sequestro o nell'agevolarne la sottrazione oppure la soppressione.

Pertanto, affinché possa essere ritenuto come integrato in tutti i suoi elementi il reato di cui in oggetto è necessario che, a causa della condotta negligente ed imprudente del custode, la cosa sottoposta a sequestro, disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, venga sottratta dal proprietario oppure da terzi estranei.

ART. 335-BIS. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI.

Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo 240, primo comma.

ART. 346BIS CP – TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque, pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio

PENA

Reclusione 1 – 3 anni, aumentate nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, ovvero diminuite nel caso di cui al comma 5

CONDOTTA

Il reato di cui ci si occupa costituisce una nuova fattispecie introdotta dalla Legge 190/2012. Trattasi di particolare ipotesi di millantato credito, la quale soddisfa le esigenze repressive di andare a colpire colui che si pone come “mediatore” fra soggetto pubblico e privato, in ottica di conclusione di un accordo corruttivo. Detta attività di intermediazione deve sostanziarsi nello sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale (od incaricato di pubblico servizio), anche al fine di far compiere a questo ultimo un atto contrario ai doveri del proprio ufficio, ovvero ritardare od omettere un atto conforme ad esso, dietro l'indebita dazione o

promessa di denaro od altro vantaggio patrimoniale per sé o per un terzo. Per la sussistenza del delitto di traffico illecito d'influenze non si deve addivenire all'accordo corruttivo; tale condotta deve infatti rimanere relegata nelle attività propedeutiche al mercimonio, perché qualora questo si perfezioni, il mediatore risponderebbe a titolo di concorso in corruzione. Detti casi, si osserva, sono limitati alle sole ipotesi di corruzione propria ed in atti giudiziari. La mediazione in questione, poi, deve poggiare su una relazione esistente fra l'intermediario ed il soggetto pubblico, viceversa, ove questo rapporto sia inesistente, si ricadrebbe nell'ipotesi di millantato credito. Passando all'oggetto materiale, ossia dazione o promessa di denaro od altro vantaggio, come specificato nel testo di legge, questi devono essere indebiti ed il vantaggio, in particolare, è solo quello di tipo patrimoniale. La finalità di quanto dato o promesso deve essere quella di retribuire il soggetto qualificato per la sua "opera", la quale, si ribadisce, non deve realizzarsi. Alla stessa pena soggiace anche il soggetto che dà o promette, mentre, qualora il mediatore rivesta una qualifica pubblica o presti la sua opera in ambito giudiziario, le pene sono aumentate. Da ultimo, qualora si versi in ipotesi di particolare tenuità, le pene sono diminuite.

ART. 2635 C.C. - CORRUZIONE TRA PRIVATI.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

SOGGETTO ATTIVO

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, chi esercita funzioni direttive (primo comma); i sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti indicati al primo comma (secondo comma)

PENA

Da 1 a 3 anni di reclusione (primo comma); reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi (secondo comma)

CONDOTTA

Si parla di corruzione attiva, quando c'è l'attività del corrompere, e di corruzione passiva, che sta nell'essere corrotti. Si distingue tra: 1) corruzione antecedente: quando la promessa o la dazione sono effettuate prima del compimento o l'omissione dell'atto; 2) corruzione susseguente: quando la promessa o la dazione sono effettuate dopo il compimento o l'omissione dell'atto. Si distingue poi una corruzione propria, quando l'atto è contrario ai doveri del proprio ufficio, (art. 319 c.p.), impropria, quando l'atto compiuto è conforme ai doveri che scaturiscono dalla propria funzione (art. 318 c.p.)

NOTE

Trattasi di un reato che è stato oggetto di un recente intervento legislativo (D. Lgs. 38/2017).

L'ambito di applicazione della fattispecie viene esteso dalle società commerciali a qualsiasi "ente privato".

È prevista la punibilità tanto delle condotte di corruzione attiva, che di quelle di corruzione passiva, anche nel caso in cui siano realizzate per interposta persona.

Accanto alla ricezione e all'accettazione della promessa di denaro o altre utilità non dovuti, viene ora punita anche la mera sollecitazione.

Rispetto alla fattispecie precedente viene eliminato il riferimento alla causazione di un “nocumento alla società” quale conseguenza diretta della condotta. Difatti, non è più necessario l’effettivo compimento o l’omissione di un atto, in violazione degli obblighi di fedeltà o di quelli inerenti al proprio ufficio, al fine di integrare la condotta. È dunque prevista la punibilità del mero accordo stipulato affinché l’intraneo compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio. Viene così eliminato l’evento di danno.

ART. 2635 BIS C.C. – ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

SOGGETTO ATTIVO

Chiunque (primo comma); amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive (comma 2)

PENA

Pena stabilita nel primo comma art 2635 c.c. ridotta di 1/3

CONDOTTA

Con l’introduzione dell’art. 2635-bis del codice civile, da parte del D. Lgs 38/2017 trova ingresso la fattispecie dell’istigazione alla corruzione tra privati. In particolare, sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto intraneo al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d’altro canto, è prevista la punibilità dell’intraneo che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell’omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-bis, comma 2, c.c.).

ART 2635 TER C.C. – PENE ACCESSORIE

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

ART. 32QUATER CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE CON LA PA

Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1 del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 32 QUINQUIES CP – CASI NEI QUALI ALLA CONDANNA CONSEGUE L’ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DI IMPIEGO

Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due (2) anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater primo comma (3), e 320 importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

		art. 314, comma 1, cp – peculato	art. 314, comma 2, cp – peculato d'uso	art. 316 cp – peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316bis: malversazione a danno dello stato.	art. 316ter: indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.	art. 317 cp – concussione	art. 318 cp – corruzione per l'esercizio della funzione	art. 319 cp – corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319quater cp – induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 322 cp – istigazione alla corruzione	art. 323 cp – abuso d'ufficio	art. 325: utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio.	art. 326: rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio.	art. 328 cp – rifiuto d'atti d'ufficio. omissione	art. 331: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità.	art. 334. sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro.	art. 335. violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate.	art. 346bis cp – traffico di influenze illecite	art. 2635 c.c. - corruzione tra privati.	art. 2635 bis c.c. – istigazione alla corruzione tra privati
Appropriazione di denaro o cosa mobile altrui che possieda o comunque di cui abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio.	Appropriazione	•																			
	Uso e restituzione		•																		
	Disponibilità per errore altrui			•																	
Finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse.	Utilizzati per altri fini				•																
	Ottenuti indebitamente					•															
Ottenere o avere la promesse di denaro od altra utilità.	Con costrizione						•														
	Non andata a buon fine									•											
	Per esercizio funzioni							•													
Compimento di atti contrari al dovere d'ufficio.									•												
Indebito rifiuto di un atto del suo ufficio che deve essere compiuto senza ritardo.															•						
Ottenere o avere la promesse di denaro od altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.	Sollecitano o ricevono.																			•	
	Offrono o promettono.																				•
Interruzione del servizio.																•					
Induzione indebita										•											
Non astensione in caso di conflitto di interessi.												•									
Impiego, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali.													•								
Rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.														•							
Sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto.	Doloso																•				
	Colposo																	•			
Sfruttamento delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale.																			•		

SEZIONE II – ELENCO ESEMPLIFICATIVO RISCHI

A. AREE GENERALI

1. Area: assunzione e progressione di carriera: previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

2. Area: affidamento lavori, servizi e forniture

2.1. Programmazione: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) o nell'abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. Rileva, altresì, l'intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

2.2. Progettazione della gara: la nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; la fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato; l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore; predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; l'abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere; la formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

2.3. Selezione del contraente: azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti; alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

2.4. Proposta di aggiudicazione e stipula del contratto: alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; alterazione delle verifiche per pretermettere

l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria; violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

2.5. Esecuzione del contratto: mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara); approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio; mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore; apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

2.6. Rendicontazione del contratto: alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, e/o effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari; attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti; il rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

3. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa); abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

4. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti; riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti; uso di falsa documentazione per

agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari; rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

5. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione; sovrappagamenti o fatturare prestazioni non svolte; registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: procedure relative all'attività di vigilanza, controllo ed ispezione non opportunamente standardizzate ovvero non codificate secondo il sistema qualità; omissioni e/o esercizio di discrezionalità e/o parzialità nello svolgimento di tali attività in grado di consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

7. Incarichi e nomine: non corretta fase di definizione del fabbisogno, e soprattutto assenza di atti programmatici volti ad accertare le reali ed effettive necessità; omessa e/o non corretta verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire; omessa verifica delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico, al fine di favorire un determinato professionista;

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

8. Gestione contenzioso: Uso improprio o distorto della discrezionalità nella interlocuzione con la controparte ovvero ingiustificato trattamento di favore o di sfavore della controparte al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categoria di soggetti; omessa verifica delle caratteristiche e competenze professionali funzionali allo svolgimento dell'incarico, al fine di favorire un determinato professionista

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO

B. AREE SPECIFICHE

9. Area ricavi: Superficiale e/o omesso adeguato controllo della parte contrattuale (modifiche, variazione, etc) e della parte esecutiva/pagamenti al fine di agevolare un determinato soggetto, o meglio al fine di non procedere alla contestazione degli eventuali inadempimenti e di consentire un profitto illegittimo.

ULTERIORI RISCHI INDIVIDUATI DALL'INTERVISTATO
